



Città di Medicina
Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374
Tel 0516979111 – Fax 0516979222
www.comune.medicina.bo.it - affgen@medicina.provincia.bologna.it



REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI
PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E
DI CONCESSIONE DI POSTEGGI ISOLATI
(CHIOSCHI), RISERVATI ALLA VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(Delib. Cons.Com. n.63 del 21/05/2001)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DI CONCESSIONE DI POSTEGGI ISOLATI (CHIOSCHI), RISERVATI ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. DISPOSIZIONI.

ART. 1) – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di autorizzazioni per commercio su aree pubbliche e di concessione di posteggi isolati (chioschi), riservati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 2) – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE –

dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul B.U.R.E.R., l'elenco dei posteggi liberi, con l'indicazione del settore merceologico.

La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione di posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del comune, esposto all'albo pretorio, e va indirizzata al comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.E.R. dei posteggi liberi; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.

L'assegnazione avverrà secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione di commercio su aree pubbliche riferita all'azienda o ai dante causa, con le modalità dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) presentata dall'operatore interessato, in cui deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi, oppure allegando la documentazione sopra citata;

b) tra chi non è in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, il richiedente (per le ditte individuali) o il legale rappresentante richiedente o preposto (per le società) più giovane di età, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 e dell'iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande.

La graduatoria di cui sopra si esaurisce con l'assegnazione definitiva del relativo posteggio.

ART. 3) – TERMINI –

Entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione dei posteggi, come indicato nell'art. 2), l'assegnatario dovrà inoltrare apposita domanda al Comune di Medicina – Ufficio Tecnico – tendente ad ottenere la concessione edilizia per la realizzazione del chiosco, secondo le caratteristiche strutturali conformi ai criteri predisposti dall'Ufficio Tecnico stesso.

L'effettivo esercizio dell'attività da parte dell'assegnatario dovrà iniziare entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione per commercio su aree pubbliche e di concessione di posteggio, che saranno simultanee al rilascio della concessione edilizia, ed è comunque subordinato al possesso dell'autorizzazione sanitaria.

ART. 4) – DURATA –

La durata della concessione del posteggio è decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza con dichiarazione di prosecuzione di attività, salvo comunicazione di rinuncia da parte dell'intestatario dell'autorizzazione. Non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

ART. 5) – ORARIO E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' –

L'attività di vendita e di somministrazione ha luogo quotidianamente e deve essere svolta nella fascia di orario prevista dall'ordinanza sindacale n. 213 del 24/11/2000.

ART. 6) – RIPRISTINO DELL'AREA –

In caso di rinuncia, revoca, decadenza o sostituzione a qualsiasi titolo della concessione di posteggio, l'area dismessa dovrà essere completamente ripristinata secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune.

ART. 7) – REVOCA –

L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocate qualora il soggetto:

- non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 114/98;
- non rispetti i termini di cui all'art. 3) dei presenti criteri, salvo giustificata proroga;
- rinunci alla concessione.

ART. 8) – PAGAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO –

Il pagamento della tassa relativa alla concessione deve essere effettuato mediante versamento nei termini di legge, in base alle disposizioni dei regolamenti comunali.

ART. 9) – DISPOSIZIONI GENERALI –

Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni si applica, se compatibile, il Regolamento Comunale dei Mercati – Commercio su Aree Pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del